

ISSR
BERGAMO

**Istituto Superiore
di Scienze Religiose**

Regolamento

1. ISCRIZIONE

§ 1 - Le iscrizioni sono aperte lungo tutto il mese di settembre presso la segreteria dell'ISSRBg.

§ 2 - Per l'iscrizione al 1° anno del corso come studente ordinario, straordinario o ospite occorre:

- a) inoltrare domanda su apposito modulo al Direttore;
- b) presentare in visione un valido documento di identità personale (carta di identità o Passaporto);
- c) presentare in originale o fotocopia autocertificata i titoli di studio di cui si è in possesso;
- d) presentare tre fotografie retrofirmate;
- e) presentare quietanza di pagamento della tassa di iscrizione;
- f) allegare una lettera di presentazione del proprio Parroco o di un Sacerdote diocesano, per i laici, e del proprio Superiore, per i consacrati.

§ 3 - Per l'iscrizione all'ISSRBg come uditore occorre:

- a) inoltrare domanda su apposito modulo al Direttore;
- b) presentare quietanza di pagamento della tassa di iscrizione.

§ 4 - Per l'iscrizione al 2°-3°-4°-5° anno del Corso come studente ordinario o straordinario occorre presentare quietanza del pagamento della tassa di iscrizione.

§ 5 - Per l'iscrizione come studente fuori corso occorre presentare quietanza di pagamento della tassa di iscrizione.

2. ORARIO DELLE LEZIONI

Tutte le lezioni hanno luogo presso la sede dell'ISSRBg il Martedì, il Giovedì e il Sabato. L'orario delle lezioni è il seguente:

Martedì e Giovedì:	I ora:	18,45-19,30
	II ora:	19,30-20,15
	III ora:	20,25-21,10
	IV ora:	21,10-21,55
Sabato:	I ora:	14,30-15,15
	II ora:	15,15-16,00

III ora:	16,10-16,55
IV ora:	16,55-17,40
V ora:	17,50-18,35
VI ora:	18,35-19,20

3. ESAMI

- a) Tutte le materie, ad esclusione dei seminari, dei laboratori e dei tirocini, prevedono una prova d'esame.
- b) Possono sostenere gli esami solo gli studenti iscritti in regola con i contributi scolastici e che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni del corso di cui chiedono l'iscrizione all'esame.
- c) L'esame di un corso può essere sostenuto entro sette anni dalla conclusione delle lezioni del corso stesso. Passato questo lasso di tempo, se si desidera sostenere l'esame corrispettivo, si dovrà rifrequentare il corso.
- d) Gli studenti possono sostenere gli esami del secondo anno di frequenza solo se hanno superato gli esami di *Storia della filosofia*, di *Filosofia teoretica I* e di *Introduzione alla teologia e teologia fondamentale*.
- e) Per sostenere l'esame occorre presentare domanda in Segreteria su apposito modulo entro la data stabilita dalla Segreteria stessa, con il pagamento della debita tassa.
- f) Sono previste quattro sessioni ordinarie di esami:
 - autunnale (2 appelli): settembre (prima metà) e novembre (seconda metà)
 - invernale (1 appello): febbraio (tutto il mese)
 - primaverile (1 appello): aprile (prima metà)
 - estiva (2 appelli): giugno (prima metà) e giugno (seconda metà)

È prevista inoltre una sessione nel mese di luglio, ma facoltativa, cioè a discrezione dei docenti.

Possono essere istituite sessioni straordinarie anticipate alla fine dei corsi, previa richiesta di un congruo numero di studenti.

- a) L'alunno può ritirarsi durante l'esame, qualora questo sia appena agli inizi, o rifiutare il voto.

- a) Il caso di un alunno che per tre volte ha ottenuto esito negativo nell'esame di un corso verrà deferito al Consiglio d'Istituto, che delibererà sul suo prosieguo negli studi.
- b) Gli studenti vengono esaminati dal Docente del corso. I voti sono espressi in trentesimi e vengono registrati sull'apposito libretto.
- c) Gli studenti, se non comunicano almeno 24 ore prima dell'esame alla Segreteria o al docente la loro decisione di non sostenerlo, non possono iscriversi al medesimo esame nella sessione immediatamente successiva.
- d) Gli studenti iscritti al secondo ciclo di studi possono sostenere gli esami di detto ciclo solo dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Religiose.

4. DOCENTI

§ 1. – Modalità di nomina di un docente non stabile

- a) Il Direttore fa una prima valutazione circa l'idoneità ad insegnare di un possibile candidato in possesso dei titoli accademici richiesti dallo Statuto;
- b) invita il Consiglio d'Istituto ad esprimere il suo giudizio sull'opportunità di tale nomina;
- c) chiede al prescelto la sua disponibilità ad assumere gli oneri accademici;
- d) se il candidato è un chierico o un consacrato, chiede al suo Ordinario l'autorizzazione per lui ad assumere gli oneri accademici;
- e) raccolti tutti i pareri positivi e le eventuali autorizzazioni, presenta il candidato al Moderatore, il quale, valutata ogni cosa, nomina il nuovo docente.

§ 2. – Passaggio da docente non stabile a docente stabile o da docente stabile straordinario a stabile ordinario

- a) Quando si presenta l'opportunità del passaggio di un docente da *non stabile a stabile straordinario*, o da *stabile straordinario a stabile ordinario*, il Consiglio di Istituto presieduto dal Direttore si riunisce e dà il proprio giudizio scritto, approvato con votazione dalla maggioranza assoluta dei membri, sull'idoneità del candidato. Con tale giudizio, il Direttore presenta la proposta al Moderatore e, dopo averne ottenuto il consenso, si premura

di presentare al Consiglio di Facoltà della FTIS la necessaria documentazione.

- b) Qualora il Consiglio di Facoltà si esprimesse favorevolmente per la nomina del docente candidato, il Direttore presenterà la richiesta al Moderatore, a cui spetta la nomina.

§ 3 – *Sospensione di un docente dall'incarico di insegnamento*

- a) Il Moderatore può sospendere un docente dall'incarico solo in conseguenza di comportamenti gravi in ordine alla fede, alla morale o alla disciplina.
- b) Il Moderatore tramite il Direttore o altra persona idonea deve raccogliere gli elementi di prova dell'avvenuto comportamento illecito o del persistere di tale situazione.
- c) La sospensione può essere applicata solo per un tempo determinato e solo dopo che il docente, richiamato dal Moderatore, non ha provveduto alla colpa commessa o non si sia ravveduto nel suo comportamento.
- d) Qualora, dopo la sospensione, il docente persista nel suo comportamento, il Moderatore rinnovi l'invito a ravvedersi; se nonostante ciò il docente non si ravvede, lo rimuova dall'incarico.
- e) Nel caso di chierici o di consacrati, dell'eventuale sospensione o rimozione sia informato anche l'Ordinario del docente sospeso o rimosso.
- f) In tutta questa procedura deve essere conservato il diritto di difesa del docente accusato.

§ 4 – *Cessazione dall'incarico di insegnamento*

- a) Al termine dell'anno accademico in cui un docente abbia raggiunto il 70° anno di età, il Direttore gli comunica con lettera personale la cessazione del suo incarico.
- b) Se la necessità o l'opportunità lo richiedono, nella stessa comunicazione il Direttore propone al docente le modalità di un prolungamento della sua docenza, rinnovabile di anno in anno, al massimo fino al compimento del suo 75° anno. Se il docente accetta tale prolungamento nelle modalità prospettate, deve dare comunicazione scritta al Direttore.

5. STUDENTI

- a) Qualora, lungo il percorso accademico di Laurea triennale, lo *studente straordinario* conseguisse il titolo di studio necessario per l'iscrizione come *ordinario*, ne può fare richiesta al Direttore, che la valuterà insieme col Consiglio di Istituto.
- b) Gli *studenti ordinari* del corso di Laurea triennale potranno iscriversi come *straordinari* al corso di Laurea magistrale biennale. Conseguita la Laurea triennale, saranno automaticamente *studenti ordinari*, potendo così sostenere gli esami del Biennio.
- c) Dopo sette anni dall'ultima iscrizione come studente *ordinario* o *straordinario*, gli studenti *fuori corso* perdono la qualifica di "studenti" dell'ISSRBg e il diritto al completamento degli esami o al conseguimento del titolo accademico.
- d) Gli studenti che provengono da altri Istituti Superiori, o che hanno seguito corsi in Facoltà Teologiche o in Università riconosciute dallo Stato, e che intendono richiedere il riconoscimento dei loro precedenti studi, devono fare richiesta scritta al Direttore, presentando la documentazione degli studi fatti. Il Direttore, sentito un docente referente per ogni area tematica, nel minor tempo possibile valuta i casi e decide in merito. La risposta allo studente, firmata dal Direttore, viene data per iscritto dalla Segreteria. Copia di questa risposta viene depositata nella cartella personale dello studente e fa fede per gli atti successivi della sua carriera scolastica.
- e) Il Direttore può sospendere uno studente resosi colpevole di comportamenti gravi. La sospensione può avvenire dopo che il Direttore abbia raccolto sufficienti elementi che attestino la colpevolezza dello studente e qualora questi, invitato a rimediare alla colpa commessa, non abbia di fatto rimediato al danno o abbandonato la condotta erronea. Se dopo la sospensione dovessero permanere le stesse cause che l'hanno provocata, il Consiglio d'Istituto può decidere anche l'espulsione dello studente, dopo formale riunione in cui si siano valutate le prove a carico dell'accusato e gli sia stato dato il diritto di difendersi e la possibilità di emendarsi. La decisione di espulsione va comunicata al Moderatore. Lo studente ha diritto di ricorrere

al Moderatore, il quale valuterà se accogliere il ricorso e riammettere lo studente oppure confermare l'espulsione.

6. MODALITÀ DI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

§ 1 - Modalità di elezione del Direttore

Le condizioni per determinare la terna di nomi da presentare al Gran Cancelliere sono le seguenti:

- a) è necessaria la presenza almeno di due terzi dei membri del *Consiglio di Istituto*;
- b) la votazione avviene a scrutinio segreto;
- c) ogni elettore può votare tre nominativi;
- d) risultano eletti i tre nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- e) a parità di voti, si elegge il candidato con più anni di insegnamento nell'ISSRBg.

§ 2 - Modalità di elezione dei due docenti rappresentanti dei docenti non stabili

Le condizioni per eleggere i due rappresentanti dei docenti non stabili nel Consiglio di Istituto sono le seguenti:

- a) è necessaria la presenza almeno di due terzi dei membri del *Collegio plenario dei docenti*;
- b) la votazione avviene a scrutinio segreto;
- c) ogni elettore può votare due nominativi fra i docenti non stabili;
- d) risultano eletti i due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- e) a parità di voti, si elegge il candidato con più anni di insegnamento nell'ISSRBg.
- f) I due rappresentanti possono essere rieletti.

§ 3 - Modalità di elezione dei due studenti ordinari, rappresentanti degli alunni

Le condizioni per eleggere i due rappresentanti sono le seguenti:

- a) la votazione può essere effettuata durante un'assemblea degli studenti o anche in un altro momento *intra* o *extra*-scolastico;

- b) la votazione avviene a scrutinio segreto;
- c) sono eleggibili solo gli studenti ordinari, mentre sono elettori tutti gli studenti in regola con la propria iscrizione;
- d) ogni elettore può votare due nominativi;
- e) risultano eletti i due nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti;
- f) a parità di voti, si elegge il candidato più anziano;
- g) I due rappresentanti possono essere rieletti.

§ 4 - Nel caso in cui gli eletti per il Consiglio d'Istituto non accettino l'incarico, subentreranno coloro che hanno ottenuto una votazione immediatamente inferiore.

7. PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

ALLA VITA DELL'ISSRBg

§ 1 - Gli studenti eleggono un loro rappresentante per ogni singola classe con il compito di:

- a) curare i rapporti con il Direttore e con il Segretario in vista di un andamento ordinato e fecondo della vita scolastica delle singole classi;
- b) proporre al Direttore a nome degli studenti iniziative culturali, spirituali o associative, da effettuare in tempo scolastico o extra-scolastico, che comportino il coinvolgimento e la responsabilità dell'Istituto o anche autonome;
- c) organizzare le assemblee di classe secondo le indicazioni del Regolamento al punto successivo.

§ 2 - Assemblee degli studenti

- a) Gli studenti dei cinque anni di corso, separatamente o insieme, hanno il diritto di chiedere un'Assemblea degli studenti, con preavviso di almeno 15 giorni presentato al Direttore, unitamente all'ordine del giorno, dai rappresentanti degli studenti delle singole classi.
- b) Le Assemblee degli studenti possono essere svolte durante l'orario scolastico, occupando globalmente in un anno non più di due ore di lezione per semestre ed evitando di utilizzare le ore delle medesime materie.

- c) Agli studenti è lasciato il compito di stabilire le modalità di svolgimento delle Assemblee.

8. NOTE SUL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI BACCALAUREATO IN SCIENZE RELIGIOSE, DI LICENZA IN SCIENZE RELIGIOSE E DI DIPLOMA DI CULTURA RELIGIOSA

A. Il conferimento del Baccalaureato in Scienze Religiose

Gli studenti ordinari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del primo ciclo e conseguito l'attestato di conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per conseguire il titolo accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose*, devono inoltre:

- a) sottoporre a pubblica discussione un elaborato scritto, che attesti la loro capacità d'impostazione di un tema appartenente al campo delle Scienze Religiose;
- b) sostenere l'esame sintetico per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose.

§ 1 - *L'elaborato scritto in vista del conferimento del Baccalaureato in Scienze Religiose*

L'elaborato scritto dovrà essere conforme a queste norme:

- a) Esso consiste in un testo dattiloscritto riguardante materie del triennio non inferiore alle 45.000 battute e non superiore alle 60.000, spazi compresi, esclusi indice, apparato bibliografico, tabelle, fotografie e allegati.
- b) L'elaborato deve essere inedito e comunque non presentato in passato per il conseguimento di gradi accademici, ecclesiastici o civili.
- c) L'argomento deve essere scelto dal candidato e approvato da un Docente dell'Istituto, che si assume la direzione del lavoro.
- d) L'elaborato, pur nella sua sinteticità, deve mostrare padronanza e coerente impostazione dell'argomento scelto, una certa conoscenza della

principale letteratura in proposito, possesso delle principali convenzioni scientifiche (ad es. le citazioni bibliografiche).

- e) L'indicazione dell'argomento scelto dal candidato per l'elaborato, corredata dall'approvazione del Docente che ne assume la direzione, non può essere presentata in Segreteria prima della fine del secondo anno di frequenza, e comunque va presentata almeno un semestre prima dell'esame sintetico per il Baccalaureato in scienze religiose.
- f) Il testo dell'elaborato deve essere consegnato in tre copie cartacee e in una copia su formato elettronico alla Segreteria due mesi prima dell'esame sintetico di Laurea in Scienze Religiose.
- g) L'elaborato viene discusso di fronte a una commissione presieduta dal Preside della FTIS o da un suo delegato e composta almeno dal Direttore dell'ISSRBg o da un suo delegato, dal Docente che ne ha assunto la direzione e dal Correlatore.

§ 2 - *L'esame sintetico per il conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose*

- a) Tale esame si svolge in una delle tre sessioni annuali: autunnale, invernale, estiva.
- b) L'esame sintetico viene sostenuto di fronte a una Commissione presieduta dal Preside della FTIS o da un suo delegato, e composta dal Direttore dell'ISSRBg o da un suo delegato, dal Docente che ha seguito la preparazione dell'elaborato scritto e da un altro docente del'ISSRBg.
- c) Il candidato sarà interrogato su un tesario prestabilito, diviso per le cinque aree fondamentali (dogmatica, morale, biblica, filosofica e scienze umane), che gli verrà dato al momento della consegna in segreteria dell'elaborato scritto. Egli fra le varie tesi presenti nel tesario ne sceglierà una per area.
- d) Subito dopo aver discusso l'elaborato, nella stessa seduta lo studente deve sostenere davanti alla medesima commissione l'esame sintetico.
- e) Al momento di sostenere l'esame, lo studente presenterà per iscritto alla Commissione esaminatrice la bibliografia utilizzata per lo studio delle cinque tesi scelte e lo schema della loro trattazione. La commissione determinerà le due tesi da trattare e lo studente, dopo aver dato ragione

della scelta bibliografica e dello schema della trattazione, svolgerà le tesi assegnate.

§ 3 - *Valutazione e conferimento del titolo di Baccalaureato in Scienze Religiose*

La valutazione viene espressa in centodecimi, facendo la media tra:

- la media ponderata dei voti degli esami (80 punti su 110);
- la votazione dell'elaborato scritto (10 punti su 110);
- la votazione dell'esame sintetico (20 punti su 110).

B. Il conferimento della *Licenza in Scienze Religiose*

Gli studenti ordinari che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi del primo e del secondo ciclo e conseguito l'attestato di conoscenza di due lingue moderne oltre la propria, per conseguire il titolo accademico di *Licenza in Scienze Religiose*, devono inoltre sottoporre a pubblica discussione un elaborato scritto, che attesti la loro padronanza e coerente impostazione dell'argomento scelto.

§ 1 - *L'elaborato scritto in vista del conferimento della Licenza in Scienze Religiose*

L'elaborato scritto dovrà essere conforme a queste norme:

- a) Esso consiste in un testo dattiloscritto non inferiore alle 90.000 battute, spazi compresi, esclusi indice, apparato bibliografico, tabelle, fotografie e allegati.
- b) L'elaborato deve essere inedito e comunque non presentato in passato per il conseguimento di gradi accademici, ecclesiastici o civili.
- c) L'argomento deve essere scelto dal candidato e approvato da un Docente dell'Istituto, che si assume la direzione del lavoro.
- d) L'elaborato scritto deve mostrare: padronanza e coerente impostazione dell'argomento scelto, conoscenza della principale letteratura in proposito, possesso delle principali convenzioni scientifiche (ad es. le citazioni bibliografiche).
- e) L'indicazione dell'argomento scelto per il lavoro scritto, corredata dall'approvazione del Docente che ne assume la direzione, va comunicata alla Segreteria dal candidato almeno un anno prima della discussione.

- f) Il testo dell'elaborato, debitamente approvato con valutazione scritta e votazione in trentesimi dal Docente che ne ha diretto la preparazione, deve essere consegnato in tre copie cartacee e in una copia su formato elettronico alla Segreteria due mesi prima della pubblica discussione. Esso è sottoposto al giudizio di un altro docente, nominato dal Direttore, che ne fornisce valutazione scritta e votazione in trentesimi.
- g) La discussione pubblica della tesi si terrà in una delle tre sessioni annuali: autunnale, invernale, estiva.
- h) La Commissione di tesi sarà presieduta dal Preside della FTIS o da un suo delegato, e sarà composta dal Direttore o da un suo delegato, dal Relatore e dal Correlatore della tesi. Essi proporranno al candidato eventuali obiezioni o domande di chiarimento sul proprio lavoro e alla fine esprimeranno una valutazione in trentesimi sulla difesa.

§ 2 - Valutazione e conferimento del titolo di Licenza in Scienze Religiose

La valutazione viene espressa in centodecimi, facendo media tra:

- la media dei voti degli esami del biennio (80 punti su 110);
- la votazione dell'elaborato scritto e difeso (30 punti su 110).

C. Il conferimento del Diploma di Cultura Religiosa

L'ISSRBg conferisce il *Diploma di cultura religiosa* agli studenti straordinari, che concludano gli studi con la frequenza ai primi tre anni del curriculum, una volta sostenuti tutti gli esami prescritti.

Tale Diploma riporta la media delle votazioni ottenute negli esami fondamentali e di indirizzo.

Tale titolo non conferisce alcun grado accademico, ma costituisce un riconoscimento rilasciato dall'Istituto.